Penale Sent. Sez. 4 Num. 17387 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE
Data Udienza: 20/02/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

D'ELIA MICHELE nato il 12/03/1959 a BARI
MOKTHAR ELHARATI MOHAMED nato il 01/06/1980

avverso la sentenza del 14/03/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA
che ha concluso per

~~Il Proc. Gen. conclude per~~ l'inammissibilita' dei ricorsi.
Udito il difensore
E' presente l'avvocato ATTILI VALERIA del foro di MACERATA in difesa di PARTI CIVILI che chiede l'accoglimento della sentenza della Corte di Appello di Ancona. Si associa alle conclusioni del Proc. Gen. Deposita conclusioni e nota spese.
E' presente l'avvocato MONTI SANTE del foro di MACERATA in difesa di D'ELIA MICHELE che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Ancona, in data 14 marzo 2016, ha confermato la condanna emessa il 4 luglio 2014 a carico di Michele D'Elia e di Mokthar Elarati (quanto al solo capo A) dal Tribunale di Macerata; con la stessa sentenza, la Corte dorica ha riformato la pronunzia di primo grado dichiarando estinti per prescrizione i rimanenti reati contestati agli imputati (capo B contestato ad entrambi; capo D contestato al solo Mokhtar), rideterminando per l'effetto la pena; il D'Elia era stato assolto già in primo grado dal reato di cui al capo C.

Oggetto del giudizio é un episodio occorso il 30 aprile 2008 a Porto Potenza Picena, all'interno di un condominio ove erano ubicati un locale-cantina e un garage di proprietà del D'Elia: qui si verificava l'esplosione di una bombola rinvenuta all'interno del garage, esplosione che cagionava danni a diverse parti del condominio (sventramento di altre cantine e garages); si accertava che il locale-cantina era adibito ad uso abitativo, sebbene non fosse idoneo a tale scopo, e che vi dimorava stabilmente il Mokthar. Il D'Elia negava di avere mai avuto a che fare con il Mokthar e di avergli concesso in fitto il locale, affermando invece di averlo locato a tale Daniele Tatasciore, come spogliatoio per i suoi dipendenti; con la conseguenza che sarebbe stato il Tatasciore a fittare il locale al Mokthar.

Ravvisata l'inidoneità del locale a fini abitativi, per l'insufficiente altezza dello stesso e l'assenza di aerazione, e ritenuto che fosse stato il D'Elia ad affittare il locale allo straniero (risultato irregolare sul territorio), in primo grado (per ciò che qui interessa) veniva ravvisata la penale responsabilità di entrambi gli imputati suddetti per il crollo colposo del seminterrato loro contestato al capo A. La Corte d'appello confermava tale assunto.

2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorrono sia il D'Elia, sia il Mokthar, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia.

3. Il ricorso del D'Elia si articola in due motivi di lagnanza.

3.1. Con il primo motivo l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove. Il deducente contesta l'affermazione della Corte di merito secondo cui sarebbe irrilevante la causa dell'esplosione e sarebbe decisivo il solo fatto che la bombola fosse posizionata in un locale inidoneo ad uso abitativo; tale conclusione é basata solo sulla deposizione di Mouhid Rachid (soggetto regolarmente provvisto di permesso di soggiorno), il quale ha dichiarato di avere precedentemente avuto in uso il locale dal D'Elia, ivi compresa la cucina con la bombola, ma si tratta di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

affermazione ipotetica, che non consente di trarre conclusioni sull'esistenza di un simile rapporto fra il D'Elia e il Mokthar. E' risultato invece confermato che vi fosse un regolare contratto di locazione tra il D'Elia e il Tatasciore, il quale al pari del Mokthar non si é mai voluto sottoporre ad esame. Inoltre, aggiunge l'esponente, il locale aveva formato oggetto di concessione in sanatoria, che lo aveva trasformato in locale multiuso (che poteva essere adibito a magazzino) ed era oltretutto ammobiliato già prima che lo acquistasse il D'Elia. Il ricorrente illustra poi alcune deposizioni testimoniali riguardanti il fatto che il rapporto di locazione intercorresse tra il D'Elia e il Tatasciore (teste Stacchietti) e la circostanza che fosse stata la fuoriuscita di gas a causare l'esplosione (testi Tasso e Giustozzi); e denuncia che l'amministratrice del condominio, costituitasi parte civile ed escussa quale testimone, era perfettamente a conoscenza della presenza della bombola nel locale, ma di tale presenza nulla risulta dai verbali di assemblea.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la mancata gradazione della colpa in capo al D'Elia, ritenuto quanto meno non esclusivo responsabile dell'accaduto, e la conseguente incongruità della pena.

4. Anche il ricorso del Mokthar consta di due motivi.

4.1. Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge per il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod.pen., che nella specie doveva essere ravvisata nella necessità per il Mokthar, soggetto clandestino, di reperire e conservare un alloggio: se egli avesse denunciato la presenza della bombola nello scantinato, sicuramente avrebbe perso la possibilità di continuare ad alloggiare nel locale. Del resto, egli non aveva la possibilità di evitare il pericolo, ed é oltretutto persona offesa, e non autore del reato, avendo egli riportato lesioni.

4.2. Con il secondo motivo l'esponente lamenta la mancata applicazione dell'art. 114 cod.pen.: la cucina e la bombola furono installate dal proprietario e non dal Mokthar, il quale verosimilmente non era in grado di prevedere quanto accaduto e di comprendere il pericolo della presenza di una bombola nel locale.

5. All'odierna udienza i difensori delle costituite parti civili Terrevoli Teresa, Terrevoli Domenico, Terrevoli Giacomo, Stacchietti Stelio, Topa Diva, Valenti Maria, Farabollini Angelo, Pietrella Gianni, Capriotti Federico, Valenti Giovanni, Cicaré Marida hanno rassegnato conclusioni scritte e depositato nota spese.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso del D'Elia é manifestamente infondato.

Esso, infatti, contiene nell'essenziale doglianze propositive di questioni in fatto, in termini non consentiti in questa sede in quanto tese ad attaccare la persuasività delle argomentazioni rese dai giudici di merito e a prospettare un'interpretazione alternativa del materiale probatorio, a fronte di un contenuto motivazionale che, nella sentenza impugnata, si caratterizza per logicità, completezza e coerenza.

In proposito, deve ricordarsi il pacifico e costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità anche in composizione apicale, in base al quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si é avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioé di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche *in terminis* Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074).

Più di recente, nel solco del medesimo indirizzo, si é affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; e si veda anche Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965).

Conclusivamente, non possono formare oggetto di sindacato di legittimità le doglianze relative a questioni di mero fatto e tese a prospettare valutazioni alternative delle prove assunte: la disamina di esse é demandata in via esclusiva

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

al giudice del merito ed é sottratta allo scrutinio della Corte regolatrice, laddove dette doglianze non attingano profili di macroscopica illogicità o inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato.

1.1. Ciò posto, e rilevato che nel giudizio di merito non sono state ravvisate possibili cause alternative dell'accaduto rispetto a quella costituita dall'esplosione della bombola a gas, deve premettersi che, in base alle norme tecniche UNI 7131 (anche nel testo vigente all'epoca del fatto), le bombole di GPL non devono essere installate a livello più basso del suolo ovvero in vani sotto il livello stradale quali garage, seminterrati e cantine (infatti il GPL é più pesante dell'aria e tende pertanto ad andare verso il basso) e vanno inoltre posizionate in un locale areato per favorire il ricambio d'aria.

Quindi é corretta l'affermazione della Corte di merito secondo la quale la bombola di gas che cagionò l'esplosione non doveva essere posizionata nel locale ove dimorava il Mokthar, per le caratteristiche del locale medesimo, affatto inidonee non solo a fini abitativi, ma anche alla presenza stessa della bombola (tratta vasi infatti di un locale cantina, non areato e di altezza inferiore a quella consentita a fini abitativi). Essendovi stata la violazione di una regola cautelare rigida come quella appena evocata, diventa effettivamente irrilevante stabilire il motivo occasionale dell'esplosione (ad esempio, un eventuale malfunzionamento della bombola), atteso che ciò che conta, in termini di ragionamento controfattuale, é che la concretizzazione del rischio sia avvenuta a seguito del mancato rispetto di una regola di cautela che, se rispettata, avrebbe scongiurato l'evento (nella specie non solo con elevata probabilità logica, ma addirittura con assoluta certezza). Di contro, essendosi disattesa una norma tecnica finalizzata a prevenire eventi del tipo di quello verificatosi, trova applicazione l'attribuzione della colpa dell'accaduto a colui il quale ha omesso di osservare tale norma tecnica essendovi tenuto, e ciò in base al principio secondo cui la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (da ultimo vds. Sez. 4, Sentenza n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270779).

1.2. Nella specie, il D'Elia era il soggetto obbligato al rispetto di detta regola cautelare, quale proprietario del locale che aveva affittato il locale medesimo al Mokthar. Sul rapporto intercorso tra quest'ultimo e il D'Elia, la sentenza impugnata esamina convenientemente la convergenza di elementi deponenti per la riferibilità al D'Elia sia della decisione di ospitare lo straniero, sia della presenza della bombola nel locale e della consapevolezza dell'uso della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

medesima: convergenza che si basa non solo sulle dichiarazioni dell'amministratrice del condominio e delle parti civili, ma anche sulla circostanza – emersa dalle dichiarazioni del teste Mouhid Rachid – che già in precedenza il D'Elia aveva affittato a scopo abitativo un locale inidoneo come quello ove avvenne l'esplosione.

A proposito delle lagnanze riferite all'accordata credibilità delle deposizioni delle parti civili, si osserva poi che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato é una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, Sentenza n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575).

2. Manifestamente infondato e affatto generico é il secondo motivo di ricorso: in primo luogo, esso si fonda su un presunto, e in realtà insussistente, errore nella gradazione della colpa attribuibile al D'Elia; in secondo luogo, esso non considera che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché é inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).

3. Venendo al ricorso presentato per conto del Mokthar, il primo motivo é manifestamente infondato.

Pur volendosi prescindere per un attimo dalla condizione personale del ricorrente, irregolare sul territorio perché sprovvisto di permesso di soggiorno, deve osservarsi che *in subiecta materia* lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, Sentenza n. 9655 del 16/01/2015, Centonze, Rv. 263296). Non può certo ritenersi, quindi, che il mantenimento in uso di una bombola a gas in un alloggio inidoneo come quello ove dimorava il Mokthar integrasse una condizione di pericolo attuale di un danno grave alla persona, di necessità e (soprattutto) di inevitabilità altrimenti, sol perché il ricorrente, ove non avesse tollerato la presenza della bombola nel locale, avrebbe dovuto lasciare il locale stesso.

Sono poi corrette e condivisibili le considerazioni della Corte di merito a proposito del fatto che l'asserito pericolo di un danno grave alla persona, nella

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fattispecie, sarebbe stato consapevolmente cagionato dallo stesso Mokhtar, non solo tollerando la presenza (comunque pericolosa) di una bopmbola nel suo alloggio, ma anche – "a monte" - permanendo clandestinamente sul territorio nazionale ed esponendosi perciò a conseguenze pregiudizievoli anche in termini di possibilità di trovare alloggio: dal che, a ben vedere, derivano ulteriori ragioni di insussistenza dell'invocata scriminante.

4. E' infine manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso: non solo perché, come giustamente osservato dalla Corte di merito, il Mokthar tollerò consapevolmente una condizione abitativa palesemente inidonea, anche per la presenza di una bombola di GPL e per la connessa, intrinseca pericolosità della stessa; ma in aggiunta a ciò la Corte distrettuale ha escluso che la condotta del prevenuto non poteva qualificarsi come contributo di minima importanza, attenuante che é configurabile quando l'apporto del concorrente non ha avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti, ma ha assunto un'importanza obiettivamente minima e marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 1, Sentenza n. 26031 del 09/05/2013, Di Domenico, Rv. 256035).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati ciascuno al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili, spese che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle ~~delle~~ costituite parti civili Terrevoli Teresa, Terrevoli Domenico, Terrevoli Giacomo, Stacchietti Stelio, Topa Diva, Valenti Maria, Farabollini Angelo, Pietrella Gianni,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Capriotti Federico, Valenti Giovanni, Cicaré Marida, che liquida in complessivi euro settemilacinquecento oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 20 febbraio 2018.

Il Consigliere estensore
(Giuseppe Pavich)

Il Presidente
(Fausto Izzo)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale